



# **Decreto del Commissario ad acta**

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. 000400 del **12 SET. 2017.**

Proposta n. 15024 del 17/08/2017

**Oggetto:**

L.R. n. 4/03 e s.m.i. – R.R. n. 2/07 e s.m.i.. Struttura per l'assistenza a persone non autosufficienti anche anziane denominata Casa di Cura Villa Grazia, sita nel Comune di Roma, Via Francesco Cherubini, n. 26, gestita dalla Società "Villa Grazia Casa di Cura S.r.l." (P. IVA. 01019361003). Modifica in parte qua del DCA n. U00011 del 26/01/2016 a seguito di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e di revoca dell'accreditamento istituzionale del Nucleo di Assistenza Semiresidenziale Estensiva per Disturbi Cognitivo Comportamentali Gravi

**Estensore**

NAPPI NADIA  


**Responsabile del Procedimento**

NAPPI NADIA  


**Il Dirigente d'Area**

A IACHINO  


**Il Direttore Regionale**

V. PANELLA  


Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

**Oggetto:** L.R. n. 4/03 e s.m.i. – R.R. n. 2/07 e s.m.i.. Struttura per l'assistenza a persone non autosufficienti anche anziane denominata Casa di Cura Villa Grazia, sita nel Comune di Roma, Via Francesco Cherubini, n. 26, gestita dalla Società "Villa Grazia Casa di Cura S.r.l." (P. IVA. 01019361003). Modifica *in parte qua* del DCA n. U00011 del 26/01/2016 a seguito di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e di revoca dell'accreditamento istituzionale del Nucleo di Assistenza Semiresidenziale Estensiva per Disturbi Cognitivo Comportamentali Gravi.

*IL COMMISSARIO AD ACTA*

**VISTI** per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;

**VISTI** per quanto riguarda i poteri:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione di giunta regionale n. 723 del 14 dicembre 2015 di nomina del dott. Vincenzo Panella Direttore della Direzione Salute e Politiche sociali;
- la Determinazione n. G17536 del 31 dicembre 2015 di delega del direttore regionale per gli atti indifferibili ed urgenti e successiva proroga disposta con determinazione n. G01232 del 17 febbraio 2016;
- l'Atto di Organizzazione n. G03680 del 13.04.2016, modificato con successivi atti n. G04602 del 05.05.2016 e n. G06090 del 27.05.2016, con cui, a decorrere dal 20 giugno 2016, si è provveduto, tra l'altro, all'istituzione dell'Area "Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti";
- la Determinazione n. G07094 del 21/06/2016 di nomina, a decorrere dal 21/06/2016, del Dott. Achille Iachino, per la copertura dell'incarico di Dirigente dell'Area "Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti" della Direzione Regionale "Salute e Politiche Sociali";



Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- la Determinazione n. G15681 del 22/12/2016, di delega al Dirigente dell'Area Cure Primarie della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti della Direzione medesima;
- la Determinazione n. G08937 del 26/06/2017 di delega, ai sensi dell'art. 166 del R.R. n. 1/2002, al Dirigente dell'Area "Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti" della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Regolamento Regionale n. 13/2007;
- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL "Roma 1" e "Roma 2", di soppressione delle ASL "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E" e di ridenominazione delle ASL "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6";

VISTI per quanto riguarda le norme in tema di autorizzazione e accreditamento:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, ad oggetto: "*Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredamenti delle Strutture Sanitarie (SAASS) – Manuale d'uso" (All. 3), Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3"*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 avente ad oggetto "*Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi"*";

PREMESSO che:

- con il DCA n. U00063 del 18.2.2015 è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di "Struttura sperimentale per malati di Alzheimer ed altre sindromi dementigene" gestita dalla società Villa Grazia Casa di Cura S.r.l. (P. IVA. 01019361003), per la sede operativa sita in Via Francesco Cherubini, 26 - 00135 Roma;
- con il DCA n. U00074 del 24.2.2015 è stato approvato lo schema di accordo di intesa per la riconversione e la gestione transitoria della Casa di Cura Villa Grazia con il quale l'amministrazione regionale ha regolato la fase del passaggio da "Struttura sperimentale per malati di Alzheimer ed altre sindromi dementigene" a "Nucleo di assistenza residenziale e

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

semiresidenziale estensiva per disturbi cognitivo – comportamentali gravi”, poi sottoscritto dalle parti in data 26/02/2015;

- con DCA n. U00011 del 26/01/2016 alla struttura denominata Casa di Cura Villa Grazia, sita nel Comune di Roma, Via Francesco Cherubini, n. 26, gestita dalla Società “Villa Grazia Casa di Cura S.r.l.” (P. IVA. 01019361003), è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. per la seguente attività sanitaria:

Struttura di assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane di complessivi n. 36 posti, articolati come segue:

- |            |   |
|------------|---|
| n. 30 p.r. | Liv. Ass. Residenziale Estensivo per Dist. Cogn. Comp. Gravi;     |
| n. 6 posti | Liv. Ass. Semiresidenziale Estensivo per Dist. Cogn. Comp. Gravi; |

**PRESO ATTO** che:

- con nota acquisita al prot. reg. n. 126178 del 10/03/2017, il Legale Rappresentante della Società “Villa Grazia Casa di Cura S.r.l.”, ha comunicato ai sensi dell’art. 17, comma 1 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., la rinuncia al nucleo di n. 6 posti semiresidenziali di liv. ass. estensivo per disturbi cognitivo comportamentali gravi, autorizzato e accreditato ai sensi dell’art. 8 –quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. con DCA n. U00011 del 26/01/2016;
- nella nota è stato altresì rappresentato, alla data dell’8/03/2017, che l’attività in regime semiresidenziale non è stata mai avviata;
- si prefigurano pertanto, i presupposti di decadenza di cui all’art. 17, comma 1, lett. e) del R.R. n. 2/07 e s.m.i.;

**VISTA** la nota prot. n. 180705 del 06/04/2017 con la quale l’amministrazione regionale ha chiesto alla ASL Roma 1 di verificare la cessazione delle attività assistenziali in regime semiresidenziale presso la struttura socio sanitaria denominata Casa di Cura Villa Grazia di Roma, e di comunicarne gli esiti con nota a firma del Direttore Generale, per i successivi adempimenti regionali;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 53351 del 26/04/2017, acquisita la prot. reg. n. 210761 del 27/04/2017, il Direttore Generale della ASL Roma 1 ha comunicato la cessazione delle attività assistenziale in regime semiresidenziale della struttura socio sanitaria denominata Casa di Cura Villa Grazia di Roma;

**RITENUTO**, pertanto:

- di dover provvedere, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. e) della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell’art. 17, comma 1, lett. e) del R.R. n. 2/07 e s.m.i., alla decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, rilasciata con DCA n. U00011 del 26/01/2016, limitatamente al Nucleo di Assistenza Semiresidenziale Estensiva per Disturbi Cognitivo Comportamentali Gravi di n. 6 posti;
- e, per l’effetto, di procedere, ai sensi dell’art. 16, comma 5 della L.R. n. 4/03 e s.m.i., alla revoca dell’accreditamento istituzionale rilasciato ai sensi dell’art. 8 quater comma 7 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. con DCA n. U00011 del 26/01/2016, limitatamente al Nucleo di Assistenza Semiresidenziale Estensiva per Disturbi Cognitivo Comportamentali Gravi di n. 6 posti;

**CONSIDERATO** che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;



Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di disporre, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. e) della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell'art. 17, comma 1, lett. e) del R.R. n. 2/07 e s.m.i., la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, rilasciata con DCA n. U00011 del 26/01/2016 in favore della struttura denominata Casa di Cura Villa Grazia, sita nel Comune di Roma, Via Francesco Cherubini, n. 26, gestita dalla Società "Villa Grazia Casa di Cura S.r.l." (P. IVA. 01019361003), limitatamente al Nucleo di Assistenza Semiresidenziale Estensiva per Disturbi Cognitivo Comportamentali Gravi di n. 6 posti;
2. e, per l'effetto, di procedere, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. n. 4/03 e s.m.i., alla revoca dell'accreditamento istituzionale rilasciato ai sensi dell'art. 8 quater comma 7 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. con DCA n. U00011 del 26/01/2016, limitatamente al Nucleo di Assistenza Semiresidenziale Estensiva per Disturbi Cognitivo Comportamentali Gravi di n. 6 posti;
3. null'altro è variato in ordine al provvedimento di cui al U00011 del 26/01/2016.

Per effetto del presente Decreto, la struttura socio sanitaria denominata Casa di Cura Villa Grazia, sita nel Comune di Roma, risulta in possesso del titolo di autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale rilasciato ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i., per la seguente attività sanitaria:

Struttura di assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane di complessivi n. 36 posti, articolati come segue:

- n. 30 p.r. Liv. Ass. Residenziale Estensivo per Dist. Cogn. Comp. Gravi;

Il presente Decreto sarà notificato a mezzo PEC all'indirizzo: villa-grazia@pec.villa-grazia.com al Legale Rappresentante della Società "Villa Grazia Casa di Cura S.r.l." (P. IVA. 01019361003), con sede legale in Roma, Via Francesco Cherubini, n. 26, legalmente rappresentata dal Sig. Puletti Andrea, nato a Roma in data 01/07/1962; alla ASL RM 1, a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.aslroma1.it; al Municipio XIV (ex Mun. XIX) ove ha sede l'attività, all'indirizzo: protocollo.mun19@pec.comune.roma.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Argomenti - Sanità".

L'azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al capo III e IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.


La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali".

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

Il Presidente  
Nicola Zingaretti



Roma, li 12 SET. 2017

